LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 322)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno
(FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia (AZARA)

e col Ministro del Tesoro (GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Onorevoli Senatori. — L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia costituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, attualmente è disciplinata dal testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni.

Con l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, la vigilanza sull'ente, già spettante al Ministero dell'interno, venne attribuita all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, aggiungendo a detti poteri di controllo anche la tutela, il che ha importato una maggiore e più diretta ingerenza su tutta la gestione dell'ente medesimo.

L'Opera è attualmente organizzata sulle seguenti basi:

1º un'amministrazione centrale, alla quale spettano funzioni amministrative, di direzione, di vigilanza, di controllo su tutte le dipendenti organizzazioni, di propaganda, nonchè funzioni consultive e poteri di iniziativa e di intervento diretto (articoli 4, 5 e 6 del testo unico 1934, n. 2316 – legge 19 luglio 1941, n. 936;

2º Federazioni provinciali con funzioni esecutive di vigilanza, di coordinamento (articoli 8 e 11 del testo unico 1934, n. 2316, articoli 3 e 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008): alle dipendenze di dette Federazioni agiscono i comitati comunali.

Le predette norme, che prevedono tra l'altro la rappresentanza di alcuni istituti del cessato regime, non sono più rispondenti alle mutate condizioni politiche ed alle esigenze funzionali degli organi stessi, e pertanto si rende necessaria la loro revisione, onde consentire all'Ente, specialmente alla periferia, che è il settore a più diretto contatto con le numerose attività esecutive da esso espletate, di far fronte agli sviluppi ed all'attuazione del complesso programma perseguito nel campo medico-assistenziale.

Va, al riguardo, rilevata una sostanziale trasformazione subita dall'Ente per quanto concerne i mezzi finanziari previsti originariamente per il conseguimento dei suoi scopi e l'attuazione delle sue finalità (articolo 7 del testo unico 1934); mentre, infatti, all'atto della costituzione dell'Opera si prevedeva che la sua azione avrebbe potuto attuarsi quasi integralmente mediante un migliore coordinamento delle attività esistenti nel settore della protezione della madre e dell'infanzia, integrate da contributi statali, in pratica, invece, l'intervento statale assunse sempre maggiore rilevanza, tanto che, attualmente esso può ritenersi l'unico cespite di entrata dell'Ente.

Alla stregua, pertanto, delle cennate considerazioni deve essere esaminata la riforma degli organi centrali e periferici dell'Opera, tenendo conto di una duplice esigenza: da un lato del prevalente interesse dello Stato al buon andamento amministrativo dell'Opera e della maggiore ingerenza ad esso attribuita dalle sopra ricordate norme, dall'altro della necessità di adeguare l'attività della stessa, sul piano concreto, alla esistente organizzazione degli enti locali. Duplice esigenza che dovrà essere soddisfatta mediante una ben articolata amministrazione centrale e periferica. Al predetto fine provvede, insieme al necessario aggiornamento delle vigenti disposizioni, il presente: disegno di legge.

Con l'articolo 1 viene provveduto alla nuova composizione dell'Amministrazione centrale.

Essa è costituita da un Consiglio Centrale, composto di diciassette membri di cui tre di diritto (il Direttore generale dei Servizi medici dell'A.C.I.S., i Direttori generali della Amministrazione civile e dell'Assistenza pubblica del Ministero dell'interno). Gli altri membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e di essi: cinque designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sei dall'A.C.I.S. Fra questi ultimi è nominato il Presidente con decreto del Presidente della Repubblica. In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, composta di cinque membri.

Con l'articolo 2 viene riformata la composizione del Consiglio di Amministrazione della Federazione provinciale, il criterio cui è ispirata detta riforma è quello di dare un più razionale impianto al Consiglio stesso, ritornando inoltre al sistema elettivo per la nomina delle cariche direttive. Il Consiglio è composto di quindici membri. Tenuto conto del notevole apporto delle Amministrazioni provinciali alle Federazioni dell'Opera, i rappresentanti della Provincia sono stati aumentati da uno a cinque.

Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio, su designazione del Prefetto, due amministratori degli Enti federati aventi compiti di protezione ed assistenza della madre e del fanciullo e due Presidenti di Patronato comunale.

Sono membri di diritto: oltre al medico provinciale, anche il Provveditore agli studi e, qualora il capoluogo sia sede di Università, il Direttore della clinica ostetrica e il Direttore della clinica pediatrica.

Ai predetti si aggiungono un sacerdote, designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo, e un membro designato dalla Sede centrale dell'O.N.M.I.

Si è poi presa l'occasione per apportare alle disposizioni dianzi richiamate modifiche di dettaglio, sostituendo alcune locuzioni con altre, che aderiscono più strettamente alla natura dell'Organo.

Così, anzichè di Federazione « amministrata » si è parlato di Federazione « diretta » e al posto di « Comitato » si è sostituito « Consiglio »,

#### LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche per evitare confusione con gli organi comunali.

In quanto al personale la cui assunzione si rende necessaria per il funzionamento dell'Opera, si è ritenuto di disciplinare i relativi diritti ed attribuzioni con regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministro per il tesoro.

Il regolamento stabilirà le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica e il trattamento economico, a qualsiasi titolo, e di quiescenza del personale assunto.

Anche la composizione del Comitato di Patronato (articolo 3) è stata adeguata ai principi ispiratori del disegno di legge in questione prevedendo una duplice configurazione, seconda che trattasi di Comuni che raggiungano o superino i cinquantamila abitanti.

In entrambi i casi, i Comitati sono nominati dal Prefetto ed eleggono nel loro seno il Presidente.

Con l'articolo 4, mentre si stabilisce che la composizione del Comitato di patronato del comune di Roma è quella prevista nel precedente articolo 3, lettera a) del provvedimento in esame, si dispone, altresì, che il Comitato medesimo sia sottoposto alla stessa disciplina giuridica delle Federazioni provinciali in rela-

zione alla particolare importanza del Comitato della Capitale; in conseguenza viene soppresso l'articolo 5 del regio decreto 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939 n. 961.

Con l'articolo 5 vengono dettate norme sulla revoca sia dei membri del Consiglio centrale, sia di quelli del Consiglio provinciale e del Comitato di patronato.

La potestà di sciogliere i predetti organi viene riconosciuta rispettivamente al Presidente della Repubblica, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Prefetto.

Viene prevista inoltre la gestione commissariale di durata comunque non superiore ad un anno, sia per la Federazione provinciale, sia per il Comitato di patronato.

È soppresso (articolo 6) l'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

\* \* \*

Presentato al Senato il 3 marzo 1953 il provvedimento in parola non potè essere approvato prima dello scioglimento delle Camere e, conseguentemente, decadde. Viene, pertanto, nuovamente sottoposto all'esame del Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

All'articolo 2 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, ed all'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre, 1938 n. 2008, convertito in legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente altro:

- «L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto di diciassette membri.
- «Di esso sono membri di diritto: il Direttore generale dei Servizi medici presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i Direttori generali dell'Amministrazione civile

- e dell'Assistenza pubblica presso il Ministero dell'interno.
- «Gli altri membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, e di essi: cinque designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui quattro fra i Presidenti delle Federazioni provinciali O.N.M.I., tre designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro. I rimanenti sei sono designati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità tra ostetrici, pediatri, biologi, igienisti, medici sociali—psichiatri, sociologhi e tecnici della assistenza.
- «I membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
- « Il Presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente della Re-

#### LEGISLATURA II - 1953-54 -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri fra i componenti del Consiglio designati all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

«In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito da un membro della Giunta da lui delegato.

«In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva composta del Presidente e di altri quattro membri nominati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

« Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi: l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica la può promuovere ».

#### Art. 2

All'articolo 8 del testo unico 24 dicembre 1934, n 2316, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente altro:

« In ogni provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione provinciale, che ha sede nel Comune capoluogo e della quale fanno parte:

- a) la Provincia e i Comuni;
- b) le istituzioni pubbliche e private che, a norma delle leggi speciali e dei rispettivi statuti hanno, in tutto o in parte, compiti di protezione e di assistenza della madre e del fanciullo.
- « La Federazione provinciale è diretta da un Consiglio, composto di quindici membri, nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.
  - «Di esso fanno parte:
- 1º cinque membri eletti dal Consiglio provinciale nel proprio seno, di cui due appartenenti alla minoranza;
- 2º due membri designati dal Prefetto fra gli amministratori di enti federati di cui alla precedente lettera b);
  - 3º il Medico provinciale;
  - 4º il Provveditore agli Studi;
- 5º un sacerdote, designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo;

6° un membro designato dalla Sede centrale dell'O.N.M.I.;

7º il Direttore della Clinica ostetrica del capoluogo se è sede universitaria, o un ostetrico ginecologo designato dall'Ordine dei medici negli altri casi;

8º il Direttore della Clinica pediatrica se il capoluogo è sede di Università o il direttore del Brefotrofio provinciale negli altri casi, ed ove detto Istituto esista, un pediatra designato dall'Ordine dei medici;

9º due Presidenti di Patronato comunale designati dal Prefetto.

«I componenti del Consiglio eleggono nel loro seno il Presidente della Federazione.

«In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito da un membro del Consiglio da lui delegato.

«I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

«I componenti del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio; il Presidente dell'Opera nazionale può promuoverla.

« La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'Amministrazione provinciale.

«Con apposito Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico, di attività, a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale – compreso quello a carico dell'Opera, per le Federazioni provinciali ed eventualmente per i Comitati di patronato – comunque occorrente per il funzionamento dell'Opera stessa ».

#### Art. 3.

All'articolo 11 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, modificato dall'articolo 4 del regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente altro:

« In ogni Comune è costituito per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale

#### LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un Comitato di patronato nominato dal Prefetto e così composto:

a) nei Comuni con oltre 50.000 abitanti:

1º da 4 membri eletti dal Consiglio comunale nel suo seno, di cui uno appartenente alla minoranza:

2º da un membro designato dal Prefetto fra gli amministratori di enti federati che si occupano di assistenza alla maternità e all'infanzia:

3º dall'ufficiale sanitario del Comune;

4º da un insegnante designato dal Provveditore agli studi;

5º da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano;

6º da un ostetrico e ginecologo designato dall'Ordine dei medici;

7º da un pediàtra designato dall'Ordine dei medici:

8º da un membro designato dalla Federazione provinciale dell'Opera;

b) In tutti gli altri Comuni:

1º da tre membri eletti dal Consiglio comunale nel suo seno, di cui uno appartenente alla minoranza;

2º dall'ufficiale sanitario;

3º da un insegnante designato dal Provveditore agli studi;

4º da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano;

5º da un membro designato dalla Federazione provinciale dell'Opera.

«I membri durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

«I componenti del Comitato eleggono nel loro seno il Presidente che dura in carica 4 anni e può essere confermato.

«In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito da un membro del Comitato da lui delegato.

«I componenti, i quali non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente della Federazione provinciale può promuoverla»

## Art. 4.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è soppresso.

Il Comitato di patronato del comune di Roma, composto ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della | 1934, n. 2316, è soppresso.

presente legge, è sottoposto alla disciplina giuridica prevista per le Federazioni provinciali.

#### Art. 5.

Il Presidente ed i membri del Consiglio centrale possono essere revocati dall'incarico con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente e i membri del Consiglio delle Federazioni provinciali possono essere revocati dall'incarico con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

I presidenti e i membri dei Comitati comunali di patronato possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto.

Il Consiglio centrale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio della Federazione provinciale può essere sciolto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica su proposta del Prefetto, sentita la Presidenza centrale dell'Opera, o su proposta della stessa Presidenza centrale.

Il Comitato di patronato comunale può essere sciolto con decreto del Prefetto su proposta della Federazione provinciale o della Presidenza centrale dell'Opera.

I Commissari sono nominati:

a) per le Federazioni provinciali con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta del Prefetto, sentita la Presidenza centrale dell'Opera;

b) per i Comitati di patronato con decreto del Prefetto, su proposta della Federazione provinciale o della Presidenza centrale, sentita la Federazione provinciale.

La gestione commissariale non potrà, in tutti i casi, avere durata superiore ad un anno.

Quando, per dimissioni od altra causa venga a mancare qualcuno dei membri dei Consigli o Comitati, si procede alla nuova nomina entro tre mesi dalla vacanza. Chi surroga membri anzitempo scaduti, rimane in carica solo quanto avrebbe durato il predecessore.

## Art. 6.

L'articolo 12 del testo unico 24 dicembre